



Al Ministro della Transizione ecologica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, gli articoli 2 (Ministero della transizione ecologica), 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica) e 4 (Comitato interministeriale per la transizione ecologica);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro della transizione ecologica;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, che prevede la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (di seguito, Commissione VIA e VAS), e nello specifico che: “1. *Il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo Stato è assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero massimo di cinquanta commissari, inclusi il Presidente e il Segretario,...*”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e, in particolare, l'articolo 8, comma 2, che prevede che: “2. *I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all'Istituto superiore di sanità ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina; il loro incarico dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica, garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio*”;

di genere. Ai commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché se personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con le modalità di cui al comma 5 esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale.”

VISTO l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., il quale, ai fini del coordinamento e della semplificazione dei procedimenti, stabilisce che la VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 342 del 13 dicembre 2017, sulle modalità di funzionamento e disciplina delle situazioni di inconfiribilità, incompatibilità e conflitto di interessi, anche potenziale, dei componenti della Commissione VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 gennaio 2018, n.1, concernente la definizione delle tariffe per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e VAS, determinate sulla base del costo effettivo del servizio;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 gennaio 2018, n.2, concernente la definizione dei costi di funzionamento della Commissione tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 maggio 2015, n. 81, che ha individuato i "profili di competenza ed esperienza" dei quaranta componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 300 del 13 novembre 2018 che disciplina, tra l'altro, anche i requisiti generali, i criteri di professionalità e de modalità di valutazione dei componenti della Commissione VIA e VAS;

VISTO l'articolo 17 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con la legge 28 marzo 2022, n. 25 che ha aumentato a cinquanta il numero dei componenti della Commissione VIA e VAS;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 29 aprile 2022, n. 170;

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce la procedura di selezione dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, di seguito denominata "Commissione".

Articolo 2

(Requisiti generali)

1. Ai fini della nomina a componenti della Commissione è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- b) possesso dei diritti civili e politici.

Articolo 3

(Iter di nomina)

1. I soggetti interessati a essere nominati componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS presentano la manifestazione d'interesse al Ministero della transizione ecologica, indicando l'area per cui intendono presentare la propria candidatura: area ambientale, area economica, area giuridica, area sanità pubblica.

2. La Direzione Generale risorse umane e acquisti (RUA) del Ministero della transizione ecologica pubblica a tal fine un interpello a carattere permanente.

3. La Direzione Generale risorse umane e acquisti (RUA) del Ministero della transizione ecologica verifica il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché di quelli previsti all'articolo 2 del presente decreto e invia periodicamente all'Ufficio di Gabinetto l'elenco aggiornato completo delle manifestazioni di interesse che soddisfino tali requisiti, distinto per professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica.

4. Il Ministro della transizione ecologica, acquisite le manifestazioni di interesse di cui al comma 3 del presente articolo, nomina i commissari della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS sulla base di quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. La Direzione Generale risorse umane e acquisti (RUA) del Ministero della transizione ecologica, prima della formalizzazione del decreto di nomina e con riferimento ai soggetti individuati dal Ministro ai fini della nomina:

- a) acquisisce la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e degli articoli 18 e 19 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 342 del 13 dicembre 2017, nonché la dichiarazione sull'assenza di ipotesi di conflitti di interesse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e dell'articolo 20 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 342 del 13 dicembre 2017;

b) verifica l'assenza di cause ostative ai sensi dell'articolo 18 del decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342, come modificato dall'art. 5 del presente decreto, provvedendo ad acquisire i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

Articolo 4 **(Criteri di composizione della Commissione)**

1. I Commissari della Commissione, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono nominati dal Ministro della transizione ecologica con un criterio di diversificazione delle competenze anche, eventualmente, su segnalazione di particolari necessità evidenziate dal Presidente della Commissione.
2. In fase di individuazione dei componenti della Commissione viene garantito, in ogni caso, il rispetto del principio dell'equilibrio di genere.

Art. 5 **(Modifiche al decreto ministeriale n. 342 del 2017)**

1. L'articolo 18 del decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342, è sostituito dal seguente: «18. *(Inconferibilità).*
 1. *Non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico di Commissario, o di membro del Comitato TI, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, ovvero siano stati rinviati a giudizio per uno dei reati indicati all'art. 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale, o per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale.*
 2. *Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza, anche per i componenti nominati su indicazione del Ministero della salute è disposta con decreto del Ministro della transizione ecologica».*

Art. 6 **(Abrogazioni e Disposizioni finali)**

1. Il presente abroga e sostituisce il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 81 del 6 maggio 2015 e il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 300 del 13 novembre 2018.
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per i relativi adempimenti.

Roma,

Roberto Cingolani